

COMUNE DI MONTEPULCIANO (PROVINCIA DI SIENA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(ART. 40 L.R. 7.2.2005 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.4.2010)

INDICE

- Articolo 1 – Ambito di applicazione
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Tipologie di commercio
- Articolo 4 – Esercizio dell'attività – Titolo abilitativi
- Articolo 5 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato
- Articolo 6 – Partecipazione
- Articolo 7 – Concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario
- Articolo 8 – Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
- Articolo 9 – Modalità di registrazione delle presenze
- Articolo 10 - Migliorie, scambio di posteggio, casi particolari di modifiche di assetto
- Articolo 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 12 – Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari
- Articolo 13 – Mercati anticipati o posticipati
- Articolo 14 – Gestione di mercati e fiere
- Articolo 15 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio
- Articolo 16 – Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari
- Articolo 17 – Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 18 – Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante
- Articolo 19 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Articolo 20 – Esercizio dell'attività in assenza del titolare
- Articolo 21 – Decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio
- Articolo 22 – Tariffe di concessione dei posteggi
- Articolo 23 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 24 – Sanzioni
- Articolo 25 - Abrogazioni

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 7.2.2005 n.28 (Codice del Commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **commercio sulle aree pubbliche**, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - b) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) per **posteggio**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - h) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
 - i) per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
 - j) per **presenza in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
 - k) per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi, secondo i criteri fissati dal comune, in un altro posteggio purché non assegnato;
 - l) per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio, previo accordo consensuale sottoscritto dagli interessati.

Articolo 3– Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggio dato in concessione
 - b) in forma itinerante.

Articolo 4 – Esercizio dell'attività – Titolo abilitativi

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a dichiarazione di inizio di attività, se effettuato in forma itinerante.

I suddetti titoli abilitativi devono essere esposti nel mezzo e devono risultare ben visibili per i necessari controlli.
2. La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio di attività è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso il competente servizio comunale.

3. L'attività commerciale su aree pubbliche può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
4. Coloro che intendono esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche devono possedere i requisiti, di onorabilità e professionali, di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Commercio.

Articolo 5 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.
2. La concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta delle parti da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale;
3. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1) abilita anche:
 - a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
7. Ai fini del rilascio delle concessioni temporanee di cui al successivo art. 7 i bandi vengono pubblicati all'Albo pretorio del comune, sul sito internet del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
8. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione, sulla base di una graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera, nel posteggio fuori mercato, considerando anche eventuali subingressi;In caso di parità si tiene conto del seguente criterio:
 - b) maggiore anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese;
9. Prima della emissione dei bandi di cui al comma 6, per i posteggi che si siano resi liberi nel mercato o nella fiera, il comune può predisporre un bando riservato agli operatori già titolari di posteggio, per le migliori, secondo quanto indicato al successivo art.10.
10. Al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri di cui al precedente comma 8, lett. a) e b).
11. L'assegnazione dei posteggi riservati di cui al successivo art. 8, occasionalmente liberi, è effettuata prioritariamente a favore di soggetti aventi i requisiti previsti per l'assegnazione di tali posteggi.
12. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

Articolo 6 – Partecipazione

1. La partecipazione ai mercati, alle fiere, ai posteggi fuori mercato, alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è consentita esclusivamente agli operatori in possesso del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali partecipano sia gli operatori di cui al precedente comma 1 che gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non possono superare il 50% dei posteggi da assegnare.

Articolo 7 – Concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il comune rilascia, agli operatori in possesso del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese, le concessioni temporanee di posteggio di cui al precedente comma 1 tenendo conto degli stessi criteri di cui al precedente art. 5, comma 8.

Articolo 8 – Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*);
 - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricola e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. (*I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati nell'allegato B) del regolamento regionale 1 aprile 2009 n. 15/R di attuazione del Codice del Commercio*).
2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi:
 - a) ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
 - b) agli imprenditori agricoli operanti nel settore della filiera corta
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Articolo 9 – Registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato, nella fiera, nella fiera promozionale, nei posteggi fuori mercato, nella manifestazione commerciale a carattere straordinario, è effettuata dal Servizio di Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
3. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
4. L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento del mercato e delle altre manifestazioni commerciali di cui al precedente comma 1, non sia presente, entro il suddetto orario, è considerato assente.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, nella fiera di durata fino a due giorni, nella fiera promozionale, nei posteggi fuori mercato, nella manifestazione commerciale a carattere straordinario. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Il comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 10 – Migliorie, scambio di posteggio, casi particolari di modifiche di assetto

1. Il servizio di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) nei mercati, prima del trentesimo giorno precedente il termine fissato dalla Legge Regionale per l'invio dei bandi per la pubblicazione nel BURT al Servizio Attività Produttive.
2. Entro dieci giorni dalle date di cui al precedente comma 1, il Servizio Attività Produttive emette il bando di miglione riservato agli stessi operatori concessionari di posteggio. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e comunicato, a cura del Servizio di Polizia Municipale, a tutti gli operatori del mercato o della Fiera.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al comune, entro il termine fissato nel bando.
4. Le domande per la miglione del posteggio sono esaminate e collocate in graduatoria formata in base agli stessi criteri fissati al precedente art. 5 comma 8.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore è consentito, purché avvenga senza modifica della misura degli spazi assegnati, previa presentazione di domanda con firma congiunta, da inviare al comune che provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, tramite il competente servizio, all'aggiornamento delle autorizzazioni.
6. Per quanto riguarda le modifiche di assetto previste dal Piano, l'assegnazione dei posteggi che risultano ricollocati rispetto alle precedenti previsioni avviene esclusivamente in favore degli operatori titolari di concessione decennale relativa ai posteggi che sono stati spostati. La scelta dei

posteggi ricollocati avviene sulla base della graduatoria formata sulla base dei criteri fissati al precedente articolo 5 comma 8.

L'operatore, secondo l'ordine di graduatoria, sceglie il posteggio, tra quelli ricollocati, appartenente allo stesso settore merceologico ed avente le stesse dimensioni del precedente posteggio, quali risultano dal titolo abilitativo. Per gli operatori che non operino alcuna scelta, provvede d'ufficio il servizio competente seguendo gli stessi criteri di cui sopra.

I termini relativi alla procedura di cui al presente comma, sono definiti dal Servizio competente.

Articolo 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato, della fiera, della fiera promozionale o del posteggio fuori mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della manifestazione commerciale di cui al precedente comma 1, adottando i criteri di priorità fissati al precedente articolo 5 comma 8.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati di cui al precedente articolo 8), occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune, prioritariamente, a favore dei soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi, destinati ai soggetti in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune ai soggetti in possesso degli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti in possesso degli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
6. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti in possesso degli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 12 – Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari

1. Per particolari esigenze il comune può autorizzare, previa concertazione, lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali, a carattere straordinario.
2. Le edizioni aggiuntive dei mercati si svolgono con lo stesso organico senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non sono conteggiate ai fini di quanto previsto all'art. 9 comma 5. Sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 13 – Registrazione delle presenze

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva e rende noto il calendario relativo ai mercati anticipati o posticipati.

Articolo 14 – Modalità di gestione di mercati e fiere

1. Il mercato, la fiera, la fiera promozionale, sono gestiti dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi.
2. L'Amministrazione Comunale può decidere di affidare ad Associazioni aventi finalità culturali, di promozione sociale, di tutela delle tradizioni popolari locali, altre associazioni similari, l'organizzazione e la gestione di eventi/fiere promozionali di prodotti, territori, tradizioni.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2) il Comune approva il calendario, le modalità di affidamento, la disciplina di svolgimento dell'evento/fiera e ne cura il rispetto.

Articolo 15 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 mt., non devono insistere nell'area di competenza di altri concessionari e non devono essere di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

3. L'Amministrazione comunale può condizionare l'assegnazione di determinati posteggi di fiera ubicati nel centro storico all'uso di tende di protezione aventi struttura e dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia minimo e comunque tale da non recare disturbo agli altri operatori, agli utenti e ai cittadini in generale.
5. Gli operatori, a fine fiera, mercato, posteggio fuori mercato, fiera promozionale, hanno l'obbligo di differenziare e raccogliere in contenitori chiusi tutti i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività. La mancata osservazione di tale obbligo, accertata dagli Operatori di Vigilanza, è sanzionata ai sensi del Regolamento per la raccolta dei Rifiuti.

Articolo 16 – Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.
3. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria e del regolamento comunale in materia di igiene degli alimenti e bevande.

Articolo 17 – Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito, in via generale, il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
3. L'amministrazione comunale può stabilire di assegnare posteggi di fiera ubicati nel Centro Storico di Montepulciano vietando in essi la sosta dei veicoli attrezzati o non attrezzati.

Articolo 18 – Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività in forma itinerante è consentita solo a seguito di dichiarazione di inizio di attività, presentata al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La dichiarazione suddetta abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 19 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Non è consentito esercitare il commercio itinerante in concomitanza (durante lo stesso orario) con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore e 6.000m.
5. Non è consentito svolgere l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone, nelle vie e piazze indicate nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Nelle suddette zone, vie e piazze è comunque consentita la vendita al domicilio del consumatore.

Articolo 20 – Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare abilitato o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 13 del Codice del Commercio.

2. Il rapporto del titolare del titolo abilitativo con l'impresa è comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione, che deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e di controllo.

Articolo 21- Decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, decadono:
 - a) qualora l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Commercio;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;
 - c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria.
 - d) qualora il posteggio nella fiera non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria.

Articolo 22 – Tariffe di concessione dei posteggi

1. Gli importi delle tariffe di concessione dei posteggi sono quelli determinati dal comune in materia di concessioni di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 23 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, come delimitate nelle schede allegate al Piano comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, vengono interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi delle disposizioni del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività stessa, tenendo conto degli orari di svolgimento stabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per la frequenza o per i loro spostamenti.

Articolo 24 – Sanzioni

1. Si applica quanto disposto dell'art. 104 del Codice del Commercio
2. Nel caso in cui l'operatore non provveda, nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia di concessione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento dell'importo fissato per l'occupazione del posteggio, è disposta la sospensione dell'attività di vendita fino alla regolarizzazione del pagamento richiesto, maggiorato in base al D. Lgs 507/93 e D.Lgs 473/97 e s.m.i..

Articolo 25 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.